

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN
MODALITA' TELEMATICA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 24/11/2022

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODALITA' TELEMATICA.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, esclusivamente quando convocate in sessione straordinaria o d'urgenza, ai sensi dell'art. 41 commi 4 e 5 del *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*, che si tengono mediante videoconferenza da remoto, purché sia garantito il rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei capigruppo, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.
3. Le sedute del Consiglio Comunale per le quali, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune, è deliberato che avvengano mediante adunanza segreta non possono essere svolte in videoconferenza da remoto.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL ed ai criteri di trasparenza e tracciabilità di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) **pubblicità**: le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **trasparenza**: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;
 - c) **tracciabilità**: per le sedute del Consiglio comunale è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio può convocare, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo, le sedute del Consiglio comunale di cui al precedente art. 1 in modalità da remoto.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata con le modalità di cui agli artt. 40 e seguenti del *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

5. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione che viene resa disponibile sugli spazi della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nell'apposita sala del palazzo comunale. Il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario Comunale o suo sostituto possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa dal palazzo comunale.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente, sentiti i capigruppo, può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti, trascorso il quale si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la condivisione della documentazione nonché l'ottenimento degli eventuali pareri necessari.

Art. 8 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.
2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. Concluso l'intervento, il microfono deve restare disattivato.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 9 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto;
 - b) in subordine, per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario, di astensione o di non partecipazione al voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 10 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11 - Verbali

1. Il verbale della seduta dà atto della circostanza che la stessa è svolta in videoconferenza e di coloro che sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la verifica della sussistenza del numero legale;
 - la verifica che ciascun partecipante in videoconferenza risulta adeguatamente collegato in modo che sia garantita la qualità a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - gli interventi dei componenti del consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12 Sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo

1. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione consiliare/Conferenza dei Capigruppo può convocare, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo, le sedute in modalità da remoto o in forma mista.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione avvengono con le modalità stabilite nel *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.
4. Gli interventi delle riunioni delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo vengono registrati con le modalità previste dagli articoli 11 e 18 del Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al *Regolamento sul funzionamento degli organi del Comune*.